

Classificazione Iva dei diritti d'agenzia su biglietteria aerea internazionale.

L'argomento di oggi.

[Ci scrive A.S., agenzia associata in provincia di Taranto].

Buongiorno, abbiamo un quesito semplice, ma che ci sta facendo discutere fra agenzie di viaggi: con quale articolo Iva vanno fatturati i diritti di agenzia sulla biglietteria aerea internazionale?

La nostra analisi.

Argomenti semplici nel fisco italiano ce ne sono ben pochi e per le agenzie di viaggi ancora meno. Vediamo. Premesso che i corrispettivi percepiti dall'agenzia di viaggi nell'ambito dell'attività di **intermediazione in nome e per conto del cliente**, siano essi denominati diritti d'agenzia pagati dal cliente, oppure provvigioni pagate dal fornitore, si qualificano comunque come **compensi di intermediazione**, la loro classificazione ai fini Iva si ottiene applicando in modo alquanto complesso una serie di articoli del DPR n. 633/1972 in funzione dei seguenti quattro parametri: tipologia del servizio; domicilio fiscale del cliente e sua tipologia, ossia con partita Iva (B2B) o senza partita Iva (B2C); domicilio fiscale del fornitore B2B; territorialità del servizio cioè luogo ove il servizio si intende fiscalmente prestato.

Questa è la tabella dei codici Iva da applicare per l'**intermediazione dei servizi di trasporto**, incluse le crociere rese direttamente dall'armatore (come Costa e MSC).

Tipologia di servizio intermediato	Clienti	Fornitori	Servizio prestato in:		
			Italia	UE	Fuori UE
Trasporti Armatori di crociere	B2C	=	22	22	N97
	B2B Italia	B2B Italia	22	N97	N97
	B2B estero	B2B estero	N7T		

Decodifica dei codici Iva utilizzati:

22 Operazione imponibile Iva 22%

N7T Operazione non soggetta art. 7ter DPR 633/72

N97 Operazione non imponibile art. 9 comma 1, punto 7 DPR 633/72

Le crociere civilisticamente sono pacchetti turistici, ma fiscalmente **l'armatore le fattura in regime Iva ordinario** perché sono servizi autoprodotti, mentre il regime 74ter si applica agli organizzatori che assemblano servizi resi da terzi. Pertanto le provvigioni pagate dagli armatori ai dettaglianti devono essere fatturate da questi ultimi in quanto l'armatore non emette autofattura.

Per individuare il territorio fiscale ove il servizio viene reso è utile la seguente tabella.

DA / A: City pair del Trasporto (e viceversa)			Il servizio si intende prestato in :	
Italia	Italia	e vv. >>>	Italia	
Italia	UE	e vv. >>>	UE	
Italia	Fuori UE	e vv. >>>	Fuori UE	
UE	UE	e vv. >>>	UE	
UE	Fuori UE	e vv. >>>	Fuori UE	
Fuori UE	Fuori UE	e vv. >>>	Fuori UE	
Tutte le crociere IN MARE APERTO*			>>> Fuori UE	
*che facciano almeno uno scalo fuori Italia (altrimenti sarebbero nazionali con Destinazione Fiscale Servizio = Italia).				

Il **trasporto si considera internazionale** quando avviene dall'Italia verso uno Stato estero (UE o Fuori UE non fa differenza) e/o viceversa, "in dipendenza di un unico contratto" (art. 9 comma 1 punto 1).

In merito è norma conosciuta che i compensi di intermediazione sui **trasporti domestici** scontano l'Iva del 22%, mentre i compensi di intermediazione sui **trasporti internazionali** sono non imponibili ex art. 9 comma 1 punto 7 del DPR n. 633/1972. E' il caso ad esempio delle fatture di provvigione indirizzate a Costa Crociere, oppure delle fatture indirizzate ai vettori aerei per voli internazionali. Ma ci sono delle eccezioni.

Se il destinatario della fattura relativa al compenso di intermediazione è un **soggetto B2B estero** (ossia una partita Iva o comunque una impresa estera), l'operazione è sempre non soggetta a Iva ex art. 7ter comma 1 lettera a). E' il caso per esempio delle fatture di provvigione indirizzate ad MSC Crociere.

C'è poi il caso, ancorché poco conosciuto, del **diritto d'agenzia percepito da un cliente B2C**, ossia senza partita Iva, **per un trasporto si internazionale, ma entro l'UE**. In questo caso si tende a dare per scontato che tale corrispettivo sia non imponibile ex art. 9 comma 1 punto 7 e questo vale certamente per la tratta italiana del percorso. Ma ahimè, le tratte territoriali in altri Stati EU sono soggette a Iva in ciascun Stato comunitario e lo stesso vale (art. 7sexies comma 1 lettera a) per il relativo compenso di intermediazione. E infatti la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 37/E del 29.07.2011 precisa: "da ciò consegue che il soggetto che presta il servizio di intermediazione relativo a tale trasporto dovrà identificarsi ai fini Iva (oltre che in Italia, ove si presume sia già soggetto passivo) anche negli altri Stati UE al fine di assolvere in ogni Stato agli obblighi di fatturazione che si riferiscono all'intermediazione relativa a ciascuna tratta del trasporto".

Tale norma sussiste da quando il D. Lsg. n. 18/11.02.2010 ha recepito alcune direttive UE del 2008 che hanno revisionato la territorialità nei servizi. Pertanto per evitare all'agenzia dettagliante questo gravoso adempimento, una soluzione è quella di classificare il diritto d'agenzia non come compenso di intermediazione, bensì come corrispettivo per autonoma prestazione di consulenza, **con la conseguenza però di doverlo assoggettare a Iva 22%**.

Certificazione delle operazioni. E' da ricordare che i compensi pagati all'agenzia da soggetti con partita Iva (B2B), siano essi clienti o fornitori, richiedono obbligatoriamente l'emissione della **fattura elettronica**. Solo per i compensi percepiti da clienti senza partita Iva (B2C) e che non facciano richiesta della fattura, è possibile limitarsi a **registrare il corrispettivo**, senza invio del corrispettivo elettronico, ma con la semplice consegna di un documento contabile non elettronico (contratto di viaggio, estratto conto, documento commerciale analogico).

L'esonero dall'emissione del corrispettivo elettronico per le operazioni delle agenzie di viaggi rese nell'attività di intermediazione, ossia in nome e per conto del cliente, è stato oggetto di dibattito fra gli esperti. In autorevole compagnia (ad esempio il Dr. Prof. Nicola Forte) noi sposiamo l'interpretazione secondo la quale, in base al DM 10.05.2019 confermato con il DM 2412.2019, sono esonerate dal corrispettivo elettronico le operazioni già esonerate dall'obbligo di certificazione dei corrispettivi ex art. 2 lettera ff) del DPR n. 696/1996.